XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1270

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ATTIS, BIGNAMI, CANNIZZARO, CASCIELLO, CASSINELLI, CORTE-LAZZO, FIORINI, GAGLIARDI, GIACOMETTO, LABRIOLA, MULÈ, NEVI, OCCHIUTO, PEDRAZZINI, PELLA, PENTANGELO, PETTARIN, PITTA-LIS, PORCHIETTO, ROSSO, RUFFINO, SOZZANI, VIETINA

Disposizioni in materia di durata della conservazione delle informazioni creditizie relative ai ritardi nei pagamenti

Presentata il 16 ottobre 2018

Onorevoli Colleghi! — Ad oggi circa 16 milioni di cittadini italiani risultano segnalati nei sistemi di informazioni creditizie (SIC) gestiti da soggetti privati, ad esempio CRIF, CTC, Experian e altre.

Tra essi, circa 6 milioni di cittadini, nonostante l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione debitoria (e conseguentemente l'assenza di pretese nei loro confronti da parte degli istituti di credito), subiscono l'umiliazione di essere segnalati, per alcuni anni, come « cattivi pagatori ».

Ne deriva, ovviamente, che gli stessi non possono accedere a nuove erogazioni di credito, provocando, oltre alla frustrazione personale dei soggetti interessati, un notevole danno al sistema economico. I sistemi informativi gestiti da soggetti privati non sono oggetto di specifica normativa, ma si sono sviluppati sulla base di accordi tra operatori del settore creditizio e finanziario per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni sull'indebitamento della clientela, anche di contenuto importo. Sulla base delle loro risultanze, essi segnalano i soggetti ritenuti « cattivi pagatori », comunicandone l'inaffidabilità creditizia agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Le banche dati contengono informazioni (e segnalazioni) riguardanti anche le richieste di pagamento tramite carte di credito o gli acquisti di beni al consumo mediante finanziamento (il televisore, il PC o l'arredo).

XVIII LEGISLATURA A.C. 1270

Basta poco per attivare la segnalazione da parte dei sistemi informativi: è sufficiente non pagare un bollettino o una rata di finanziamento alla scadenza ovvero superare i limiti del fido bancario, per non avere più accesso al credito.

I soggetti coinvolti sono, prevalentemente, imprenditori di piccole e medie imprese e privati i quali, per vari motivi, non sono riusciti a far fronte agli impegni debitori assunti e che, in conseguenza di ciò, restano esclusi dai processi economici, in cui diventa sempre più difficile rientrare, tenuto conto delle attuali disposizioni in materia bancaria. L'Autorità garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 8 del 16 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004, come modificato dall'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2005) ha introdotto il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. Il citato codice, al comma 2 dell'articolo 6, dispone che «Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a: a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi; b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi ».

Appare evidente che il tempo intercorrente tra la regolarizzazione del pagamento e la cancellazione delle informazioni creditizie relative ai ritardi è troppo elevato rispetto alle esigenze dei cittadini e del sistema economico. Non sembra accettabile, infatti, che una pluralità di soggetti, a causa della temporanea impossibilità al regolare pagamento dei propri debiti (che può derivare, ad esempio, da eventi luttuosi, dalla perdita dell'impiego, da malattia, da spese familiari impreviste ed eccessivamente gravose, da separazione coniu-

gale, da pagamento di oneri fiscali) e che hanno nel frattempo regolarizzato la propria posizione, non possa più ricorrere al credito per una durata fino a due anni.

Si ritiene utile, pertanto, introdurre una disposizione legislativa chiara, che definisca una durata più breve di conservazione delle informazioni creditizie negative per consentire nuovamente l'accesso al credito, e quindi alla vita economica, alle persone che ne sono state escluse a causa di ritardi nei pagamenti; tale disposizione, oltre ad eliminare la frustrazione personale di tali soggetti nel vedersi negato un finanziamento anche di minore importo, avrà una sicura ricaduta positiva sul sistema finanziario.

La presente proposta di legge prevede in particolare che le informazioni creditizie di tipo negativo relative ai ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possano essere conservate nei sistemi di informazioni creditizie per un periodo non superiore a novanta giorni dalla avvenuta regolarizzazione.

Si ricorda che in data 28 agosto 2014 fu avviata la raccolta delle firme di una petizione che denunciava il sistema attuale delle segnalazioni, successivamente presentata alla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo, che l'ha dichiarata ricevibile il 7 luglio 2015 e iscritta nel ruolo generale con il n. 2225/2014. Le conclusioni del Parlamento europeo del 29 febbraio 2016 furono le seguenti: « Il firmatario è invitato a presentare le sue preoccupazioni sulla durata della conservazione dei suoi dati personali nel registro dei crediti al Garante italiano per la protezione dei dati personali, che è l'autorità competente in Italia per il controllo dell'applicazione delle disposizioni adottate dall'Italia a norma della direttiva 95/46/CE».

La presente proposta di legge rappresenta, infine, un tributo dovuto ai cittadini, consumatori e imprenditori, che si sono tolti la vita dopo essere entrati nel *tunnel* senza uscita della crisi economica causata dalle segnalazioni a catena. XVIII LEGISLATURA A.C. 1270

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati al fine del credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti, deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
- 2. Le informazioni creditizie inserite nei sistemi di cui al comma 1, relative ai ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati, possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie per un periodo non superiore a novanta giorni dalla regolarizzazione.
- 3. Decorso il periodo di cui al comma 2, i dati sono cancellati dal sistema di informazioni creditizie se nel corso del medesimo periodo non sono stati registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.
- 4. L'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua i propri provvedimenti in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi di informazioni creditizie, in attuazione di quanto disposto dalla presente legge.



18PDL0051850^{}